

Pubblicato il 12/09/2024

N. 02391/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01708/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- in data 9/7/2024 e notificato al ricorrente in data 15/7/2024, con il quale veniva decretata la revoca, con decorrenza immediata, delle misure di accoglienza disposte in favore del Sig. -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 la dott.ssa XXXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che

con il provvedimento impugnato il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato, in applicazione dell'art. 23, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, le misure di accoglienza disposte in favore del sig. -OMISSIS-, cittadino pakistano richiedente protezione internazionale, per la seguente ragione: il sig. -OMISSIS- ha percepito un reddito di 6.157,00 euro, nel periodo dal 10.1.2024 al 30.4.2024, da attività

lavorativa prestata in favore della -OMISSIS-, ha ancora in corso il contratto di lavoro con tale società, per il quale percepisce una retribuzione annua di euro 21.026, come risulta dalla comunicazione obbligatoria UNILAV, superiore alla soglia fissata per l'erogazione delle misure di accoglienza e corrispondente all'importo dell'assegno sociale annuo;

il ricorrente ne ha contestato la legittimità per violazione del d.lgs. n. 140/2005, difetto d'istruttoria e difetto dei presupposti;

il ricorso è fondato;

l'art. 23 comma 1 lettera d) d.lgs. 142/2015 prevede, quale causa di revoca del provvedimento di accoglienza, l' "*accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti*"; ai sensi dell'art. 14 comma 3 del medesimo d.lgs. 142/2015, la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza va effettuata "*con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale*";

la revoca delle misure di accoglienza può intervenire solo a seguito di un pieno accertamento della titolarità, in capo al richiedente, di mezzi economici che siano sufficienti a garantirgli, autonomamente, un tenore di vita dignitoso e, dunque, solo a fronte di risorse effettivamente conseguite, non potendo a ciò rilevare compensi non realmente percepiti;

in particolare, al fine di calcolare correttamente il reddito, non possono fare fede i dati contenuti nei modelli Unilav, trattandosi di comunicazioni obbligatorie effettuate unilateralmente dal datore all'atto dell'assunzione del lavoratore o in caso di modifiche del rapporto di lavoro e, dunque, contenenti l'indicazione non del reddito percepito dal lavoratore, ma di quello "previsto" in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento (Tar Lombardia, Milano, sent. n. 558/2024; ord. n. 122/2014; Tar Marche, sez. I, sent. n. 253/2020; cfr. altresì TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 25.03.2021, n. 779; sent. n. 313/2022);

il giudice amministrativo ha, inoltre, avuto modo di affermare che "dal tenore letterale delle predette norme si evince che i "mezzi sufficienti" pari o superiori "all'importo annuo dell'assegno sociale" devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale" (cfr. TAR Basilicata Potenza, sezione I, 4 giugno 2019, n. 481; TAR Marche, I, 24/04/2020 n. 253);

il provvedimento impugnato è, pertanto, viziato, avendo posto a fondamento della decisione assunta un reddito lordo e percepito per soli quattro mesi, oltre a una retribuzione annua risultante da comunicazione Unilav, senza che sia stata effettuata una concreta verifica dei periodi di tempo in cui il ricorrente ha effettivamente lavorato e delle somme realmente guadagnate, prendendo in considerazione il reddito netto risultante da certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;

per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto;

per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento del nominativo del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati...